

## proposta di legge n. 21

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 16 giugno 2005*

—————

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34  
“NORME PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI DI SPETTANZA DELLA REGIONE”

—————

Signori Consiglieri,

al fine di ottemperare alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 agosto 2001 con la presente proposta di legge vengono apportate modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 concernente: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" riprendendo una proposta di analogo contenuto già presentata dalla Giunta regionale nel corso della precedente legislatura.

In particolare l'articolo 1 elimina alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996 la disposizione che prevede tra gli allegati alla proposta di candidatura, la dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche, in quanto di-

chiarata dalla suddetta sentenza contraria all'articolo 11 della Convenzione dei diritti umani.

L'articolo 2, sostituendo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 34/1996, prevede l'ineleggibilità delle persone di cui risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.

L'articolo 3 aggiunge un articolo alla l.r. 34/1996 con il quale si prevede la possibilità di sospensione dagli incarichi delle persone rinviate a giudizio per l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge, fino alla conclusione del relativo procedimento giudiziario.

L'articolo 4, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza.

## Art. 1

*(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 34/1996)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), le parole “, alla non appartenenza alle logge massoniche”, sono soppresse.

## Art. 2

*(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 34/1996)*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente:

“2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.”.

## Art. 3

*(Integrazione alla l.r. 34/1996)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 34/1996 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - (Sospensione dalla carica).

1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario.”.

## Art. 4

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.